

## FOGLIO INFORMATIVO

**FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE, concessi ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 nr. 23 (ex "Decreto Liquidità"), convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n.40, modificato dalla legge 178/2020 e dal Decreto 73/2021 ("Decreto Sostegni bis") con garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, a favore di Imprese Corporate.**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: + 39 06 47021

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

### Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede

#### **Soggetto Collocatore**

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....Qualifica..... Cod. Fiscale / P. A.....

Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione Albo.....

Telefono..... Fax..... Indirizzo e.mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 13 pagine, e della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario dal soggetto sopra indicato.

Data ..... Firma del Cliente .....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bnl.it](http://www.bnl.it))

### **CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO CONCESSO AI SENSI DEL DECRETO LIQUIDITA' (Decreto Legge 8 aprile 2020, nr. 23, convertito dalla Legge n.40/2020, poi modificata dalla Legge 178/2020 e dal Decreto Legge 73/2021 "Decreto Sostegni bis")**

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge 23/2020, convertito dalla Legge n.40/2020, poi modificata dalla Legge 178/2020 e dal Decreto Legge 73/2021 "Decreto Sostegni bis", fino al 31 dicembre 2021 in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662 sono previste le seguenti tipologie di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia:

#### **1. Finanziamenti di importo massimo fino a 30.000 € (art.13, lettera m, DL 23/2020)**

Il finanziamento è rivolto a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo quanto previsto dalla lettera m) art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") convertito dalla Legge n.40 del 5 giugno 2020, modificato dall'art.1 commi 216 – 218 della legge 178 del 30/12/2020 e dall'art.13 del Decreto Legge 73/2021 (Decreto Sostegni bis) con garanzia al 90% del Fondo di Garanzia per le PMI.

In favore dei soggetti sopra indicati la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Per ottenere la garanzia, il Cliente deve in ogni caso compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo alla Banca. Il finanziamento presenta le seguenti caratteristiche:

- l'importo del finanziamento non può superare alternativamente:
  - il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445);
  - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- o comunque non può essere superiore a 30.000 euro.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

- il finanziamento ha una durata massima di 180 mesi, comprensiva di un periodo di preammortamento (rimborso solo quota interessi) di almeno 24 mesi.
- il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per un importo pari al 90%;
- tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile.

Per le condizioni economiche vale quanto riportato di seguito per i finanziamenti BNL a tasso fisso e variabile, unitamente alle condizioni comuni a tutti i prodotti ed alle altre spese da sostenere ove applicabili.

## 2. Finanziamenti di importo massimo fino a 800.000 €

Il finanziamento è rivolto alle imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per investimenti, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47) e presenta le seguenti caratteristiche:

- l'importo non può superare alternativamente:
  - o il 25% del fatturato totale del 2019;
  - o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o ultimo anno disponibile, nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
  - o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese.
- il finanziamento ha una durata fino a 96 mesi;
- il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari all'80% la percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%;
- possono beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 le PMI
- erogazione in unica soluzione
- tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile

Per le condizioni economiche vale quanto riportato di seguito per i finanziamenti BNL a tasso fisso e variabile, unitamente alle condizioni comuni a tutti i prodotti ed alle altre spese da sostenere ove applicabili.

Ai sensi dell'art. 13 del DL. 23/2020, e successive modifiche e integrazioni, fino al 31/12/2021 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

## 3. Finanziamenti fino al limite massimo garantito dal Fondo di Garanzia 662/96 elevato a 5 milioni € per singola impresa

Il finanziamento è rivolto alle imprese che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per capitale di esercizio o per investimenti e presenta le seguenti caratteristiche:

- l'importo non può superare, in alternativa:
  - o il 25% del fatturato totale del 2019,
  - o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o ultimo anno disponibile
  - o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese; tale fabbisogno dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47;
- il finanziamento ha una durata fino a 96 mesi con preammortamento facoltativo fino a 24 mesi;
- il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari al 80%, la percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%;
- possono beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 le PMI
- erogazione in unica soluzione
- tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile

Per le condizioni economiche vale quanto riportato di seguito per i finanziamenti BNL a tasso fisso e variabile, unitamente alle condizioni comuni a tutti i prodotti ed alle altre spese da sostenere ove applicabili.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 23/2020, e successive modifiche e integrazioni, fino al 31/12/2021 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

## 4. Interventi con finalità di rifinanziamento

Il finanziamento ha come finalità la sostituzione e la rimodulazione di finanziamenti con erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del/i finanziamento/i oggetto di rinegoziazione e presenta le seguenti caratteristiche:

- il finanziamento è rivolto alle Imprese PMI;
- il finanziamento ha una durata fino a 96 mesi;
- il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo fino all'80%; la percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 90% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80%;
- erogazione in unica soluzione;
- tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile.

Per le condizioni economiche vale quanto riportato di seguito per i finanziamenti BNL a tasso fisso e variabile, unitamente alle condizioni comuni a tutti i prodotti ed alle altre spese da sostenere ove applicabili.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 23/2020, e successive modifiche e integrazioni, fino al 31/12/2021 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO BNL A TASSO FISSO

### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO (1)

- Importo: Euro 1.000.000,00
- Categoria di operazione: "Altri finanziamenti" (2)
- Durata: 8 anni
- Ammortamento: rate mensili (capitale + interessi) costanti
- Tasso: fisso nominale 9,00%
- Spese istruttoria: Euro 1.750,00
- Commissione di concessione: Euro 30.000,00
- TAEG: 10,39%%

NB: Simulazione del TAEG effettuata ipotizzando l'opzione per l'applicazione delle imposte ordinarie (ipotesi Euro 200,00), in luogo dell'imposta sostitutiva. Per il calcolo del TAEG dell'esempio si è considerato l'invio della documentazione di trasparenza in modalità elettronica, l'incasso della rata su conto corrente BNL.

	VOCI	COSTI
<b>CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	Importo massimo finanziabile	Fino al 100% del valore degli investimenti oggetto del finanziamento.
	Durata	Fino a 96 mesi
	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento e di preammortamento	Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l'intera durata del finanziamento non superiore a 9,00% (1)
	Tasso di mora	Pari al tasso di interesse contrattuale maggiorato di massimo 4 punti percentuali e comunque entro il limite massimo del tasso soglia antiusura determinato con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura". Modalità di calcolo: 360/360.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento "Francese"
	Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi	Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 360/360

Prima della stipula del contratto di finanziamento è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato che sarà allegato alla documentazione contrattuale.

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE A TASSO FISSO (1)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della 1a rata mensile per Euro 1.000.000,00 di capitale
9,00%	3	31.799,73
9,00%	5	20.758,36
9,00%	8	14.650,20

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://www.bnl.it/>.

- 1) I tassi si riferiscono alle condizioni in vigore al mese di Giugno 2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
- 2) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n°185 del 9 agosto 2016.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO BNL A TASSO VARIABILE IN EURO O VALUTA ESTERA

### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO (1)

#### Opzione con Floor a zero applicabile sul parametro di riferimento

- Importo: Euro 1.000.000,00
- Categoria di operazione: "Altri finanziamenti" (2)
- Durata: 8 anni
- Ammortamento: Piano di ammortamento "francese" con rate semestrali
- Tasso: variabile
- Parametro: Euribor media 6 mesi (-0,517%)
- Spread o Margine: 6%

- Spese istruttoria: Euro 1.750,00  
 - Commissione di concessione: € 30.000,00  
 - TAEG: 7,06% NB: Simulazione del TAEG effettuata ipotizzando l'opzione per l'applicazione delle imposte ordinarie (ipotesi Euro 200,00), in luogo dell'imposta sostitutiva. Per il calcolo del TAEG dell'esempio si è considerato l'invio della documentazione di trasparenza in modalità elettronica, l'incasso della rata su conto corrente BNL

	VOCI	COSTI
<b>CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	Importo massimo finanziabile	Fino al 100% del valore degli investimenti oggetto del finanziamento
	Durata	Fino a 96 mesi
	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento e di preammortamento	Tasso di interesse nominale annuo, variabile per l'intera durata del finanziamento in base all'andamento del parametro di riferimento concordato (generalmente Euribor puntuale o Euribor media) aumentato del Margine.
	Spread o Margine	Massimo del 6,00%
	Tasso di interesse in caso di rilevazione negativa del parametro di riferimento	Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di riferimento, tempo per tempo applicato, sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso di interesse applicato sarà pari al margine contrattualmente previsto.
	Tasso di mora	Pari al tasso di interesse contrattuale maggiorato di massimo 4 punti percentuali e comunque entro il limite massimo del tasso soglia antiusura determinato con le modalità di cui all'Articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura". Modalità di calcolo: 365/360.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento "italiano" o Piano di ammortamento "francese" o Piano di ammortamento "bullet", oppure secondo un piano di ammortamento con rate di importo variabile predefinito, su richiesta.
	Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi	Trimestrale o semestrale posticipata 365/360

Prima della stipula del contratto di finanziamento è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato che sarà allegato alla documentazione contrattuale.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA PRIMA RATA SEMESTRALE A TASSO VARIABILE (1)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della 1° rata semestrale per Euro 1.000.000,00 di capitale
6% (Euribor media 6 mesi giugno 2021 = -0,517+ margine = 6%)	3	184.852,47
6% (Euribor media 6 mesi giugno 2021 = -0,517 + margine = 6%)	5	117.479,88
6% (Euribor media 6 mesi giugno 2021 = -0,517 + margine = 6%)	8	79.864,61

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://www.bnl.it/>.

- 1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore al mese di Giugno 2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
- 2) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n°185 del 9 agosto 2016

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO (1)

##### Opzione con Floor a zero applicabile sul tasso di interesse inteso come sommatoria di Margine e parametro di riferimento

- Importo: Euro 1.000.000,00
- Categoria di operazione: "Altri finanziamenti" (2)
- Durata: 8 anni
- Ammortamento: Piano di ammortamento "francese" con rate semestrali
- Tasso: variabile
- Parametro: Euribor media a 6 mesi (- 0,517%)
- spread o margine: 6%
- Spese istruttoria: Euro 1.750
- Commissione di concessione: Euro 30.000,00
- TAEG: 6,51%

NB: Simulazione del TAEG effettuata ipotizzando l'opzione per l'applicazione delle imposte ordinarie (ipotesi Euro 200,00), in luogo dell'imposta sostitutiva. Per il calcolo del TAEG dell'esempio si è considerato l'invio della documentazione di trasparenza in modalità elettronica, l'incasso della rata su conto corrente BNL

	VOCI	COSTI
<b>CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	Importo massimo finanziabile	Fino al 100% del valore degli investimenti oggetto del finanziamento
	Durata	Fino a 96 mesi
	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento e di preammortamento	Tasso di interesse nominale annuo, variabile per l'intera durata del finanziamento in base all'andamento del parametro di riferimento concordato (generalmente Euribor puntuale o Euribor media) aumentato del Margine.
	Spread o Margine	Massimo del 6,00%
	Tasso di interesse in caso di rilevazione negativa del parametro di riferimento	Qualora il tasso di interesse, inteso come sommatoria di Spread e parametro di riferimento per effetto di una rilevazione negativa del parametro di riferimento, risultasse inferiore a zero, per il corrispondente periodo di applicazione, il tasso di interesse applicato sarà pari a zero.
	Tasso di mora	Pari al tasso di interesse contrattuale maggiorato di massimo 4 punti percentuali e comunque entro il limite massimo del tasso soglia antiusura determinato con le modalità di cui all'Articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura". Modalità di calcolo: 365/360.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento "italiano" o Piano di ammortamento "francese" o Piano di ammortamento "bullet", oppure secondo un piano di ammortamento con rate di importo variabile predefinito, su richiesta.
	Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi	Trimestrale o semestrale posticipata 365/360

Prima della stipula del contratto di finanziamento è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato che sarà allegato alla documentazione contrattuale.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA PRIMA RATA SEMESTRALE A TASSO VARIABILE (1)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della 1° rata semestrale per Euro 1.000.000,00 di capitale
5,483% (Euribor media 6 mesi giugno 2021 = - 0,517+ margine = 6%)	3	183.251,10
5,483% (Euribor media 6 mesi giugno 2021 = - 0,517+ margine = 6%)	5	115.915,54
5,483% (Euribor media 6 mesi giugno 2021 = - 0,517+ margine = 6%)	8	78.275,33

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://www.bnl.it/>.

- 1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore al mese di Giugno 2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
- 2) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n°185 del 9 agosto 2016

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTI I PRODOTTI

	VOCI	COSTI
	Spese di istruttoria	In misura variabile con riferimento all'ammontare del finanziamento, con un minimo di Euro 130,00 e un massimo di Euro 7.746,85: - finanziamento fino a Euro 500.000,00: 0,20% - da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00: Euro 1.000,00 + 0,15% della parte eccedente Euro 500.000,00 - oltre Euro 2.500.000,00: Euro 4.100,00 + 0,15% della parte eccedente Euro 2.500.000,00. Le spese d'istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di finanziamento. Le spese d'istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle eventuali spese per la cancellazione d'ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di finanziamento.



<b>SPESA</b>	<b>SPESA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Commissione di concessione	Fino al 3,00% dell'importo totale del finanziamento concesso. Da corrispondersi in un'unica soluzione alla stipula del contratto di finanziamento per remunerazione di tutte le attività svolte dalla banca per l'erogazione del finanziamento.
		Perizia Importi al netto di IVA	In misura variabile con riferimento all'ammontare del finanziamento: - finanziamento fino a Euro 500.000: Euro 500,00 - da Euro 500.000,01 a 2.500.000,00: Euro 900,00 - da Euro 2.500.000,01 fino a Euro 5.000.000,00: Euro 1.200,00 - da Euro 5.000.000,01 a Euro 15.000.000,00: Euro 1.500,00 - da Euro 15.000.000,01 a Euro 30.000.000,00: Euro 2.500,00 - Euro 30.000.000,01 o superiore: massimo Euro 10.000,00 Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo "complesso immobiliare" saranno applicate le seguenti maggiorazioni: - se l'ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo: il 30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; - se l'ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo: il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un corrispettivo ridotto pari a 250,00 Euro, salvo che prima dell'interruzione delle attività non siano stati sostenuti maggiori costi. I seguenti correttivi vengono applicati alle precedenti somme per perizie relative ad impianti: - impianti energie rinnovabili non fotovoltaici +40% - ciclo di processo (cartiere, chimica, ecc.) +100% - manifatturiero (metalmecchanico, tessile, alimentare, ecc.) +100% - natanti +100% - discariche +100%
		Copia del contratto	Il Cliente può ottenere copia completa del contratto e del documento di sintesi, idonei per la stipula, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può eccedere l'importo delle spese di istruttoria. Il Cliente può comunque ottenere gratuitamente una copia dello schema del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al Cliente.
		PARCELLE PER SINGOLO STATO AVANZAMENTO LAVORI Importi al netto di IVA	In misura variabile con riferimento all'ammontare del finanziamento: - finanziamento fino a Euro 500.000: Euro 300,00 - da Euro 500.000,01 a 2.500.000,00: Euro 400,00 - da Euro 2.500.000,01 fino a Euro 5.000.000,00: Euro 500,00 - da Euro 5.000.000,01 a Euro 15.000.000,00: Euro 600,00 - da Euro 15.000.000,01 a Euro 30.000.000,00: Euro 700,00 - Euro 30.000.000,01 o superiore massimo Euro 2.500,00 Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo "complesso immobiliare" saranno applicate le seguenti maggiorazioni: - se l'ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo: il 30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; - se l'ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo: il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un corrispettivo ridotto pari a 250,00 Euro, salvo che prima dell'interruzione delle attività non siano stati sostenuti maggiori costi. I seguenti correttivi vengono applicati alle precedenti somme per accertamenti relativi ad impianti: - impianti energie rinnovabili non fotovoltaici +40% - ciclo di processo (cartiere, chimica, ecc.) +100% - manifatturiero (metalmecchanico, tessile, alimentare, ecc.) +100% - natanti +100% - discariche +100%
<b>SPESA PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	<b>SPESA PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	Certificazione attestante il residuo debito	Euro 51,65
		Conteggio di estinzione anticipata (da corrispondere solo in caso di mancata	Euro 51,65 (importo non dovuto in caso di pagamento delle spese di segreteria per conteggio di estinzione).





	successiva estinzione del finanziamento)	
	Dichiarazione di sussistenza di credito	Euro 103,29
	<p>Compenso omnicomprensivo per estinzione anticipata (Non dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o ristrutturazione di immobile adibito allo svolgimento della propria attività</li> <li>- in caso di estinzione anticipata conseguente la portabilità)</li> </ul>	<p><b>- finanziamento a tasso variabile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento estinto anticipatamente, moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso originario.</li> <li>° spese di segreteria per conteggio di estinzione: Euro 51,65 (non dovute se già corrisposte le spese per il conteggio di estinzione anticipata).</li> <li>° nel caso in cui il rimborso anticipato non avvenga in coincidenza con il giorno di scadenza di un periodo di interessi, un indennizzo convenzionalmente determinato in un importo pari alla eventuale differenza tra: (i) gli interessi che sarebbero stati percepiti dalla banca a partire dalla data di rimborso anticipato fino alla scadenza del periodo di interessi in corso e (ii) gli interessi al tasso determinato dalla banca come tasso di reimpiego sul mercato finanziario di una quota di importo e durata pari a quelli dell'importo anticipatamente rimborsato, per il periodo compreso tra la data del rimborso anticipato fino alla scadenza del periodo di interessi in corso.</li> </ul> <p><b>- finanziamento a tasso fisso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento estinto anticipatamente, moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso originario;</li> <li>° importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo stesso venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente rimborsato, di durata pari alla durata residua e a un tasso pari al parametro "Rendistato" rilevato, nel mese solare precedente quello in cui avviene l'estinzione, dalla tabella "Titoli di Stato Italiani" - rendimenti effettivi" pubblicata su "Il Sole 24 ore". La somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di estinzione anticipata, con applicazione di un tasso di attualizzazione pari al suddetto tasso di reimpiego.</li> <li>° spese di segreteria per conteggio di estinzione: Euro 51,65 (non dovute se già corrisposte le spese per il conteggio di estinzione anticipata).</li> </ul>
	Certificazione per società revisione	Euro 154,94
	Spese di segreteria per modifica concordata dei termini contrattuali	Euro 516,46
	Variazioni societarie, modifica delle garanzie personali o reali	Euro 516,46
	Cancellazione ipotecaria totale con la procedura disciplinata dall'art. 40 bis del D.Lgs 385/93 (T.U.B.)	esente
	Cancellazione, riduzione e/o restrizione ipotecaria (in caso di procedura notarile - esclusi oneri notarili)	Euro 516,46
	Ripartizione/riduzione del finanziamento	Euro 516,46
	Incasso rate di finanziamento	commissione incasso rata presso sportello Euro 5,00 commissione incasso rata da altre Banche Euro 5,00 pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito
	Accollo	In misura variabile con riferimento all'ammontare del finanziamento, con un minimo di Euro 130,00 e un massimo di Euro 7.746,85: - finanziamento fino a Euro 500.000,00: 0,20% - da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00: Euro 1.000,00 + 0,15% della parte eccedente Euro 500.000,00 - oltre Euro 2.500.000,00: Euro 4.100,00 + 0,15% della parte eccedente Euro 2.500.000,00
	Commissione di negoziazione valuta estera	massimo 0,15% da corrispondersi, per i finanziamenti in valuta estera, all'atto dell'erogazione, delle conversioni e dei rimborsi.

	Commissioni inerenti alla provvista estera e a operazioni in pool	eventuali agency fee, management fee, commitment fee e simili e spese legali per la stipula del contratto.
	Commissione di mancato utilizzo	massimo 0,375% da applicarsi, all'inizio dell'ammortamento, sulla quota non erogata nei casi in cui le erogazioni non raggiungono in totale l'importo del finanziamento.
	Invio comunicazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formato cartaceo: Euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai mutuatari e ai garanti</li> <li>▪ Formato elettronico: gratuito</li> </ul>
	Sospensione pagamento rate	Euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell'ambito di specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili le regole ivi previste.

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

<b>Adempimenti notarili</b>	Spese a carico del Cliente da corrispondere direttamente al professionista.
<b>Assicurazione Incendio e rischi complementari</b>	Il Cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore della Banca.
<b>Imposte</b>	Qualora Banca e Cliente abbiano espresso per iscritto la volontà di esercitare l'opzione in favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine, l'aliquota attualmente in vigore è pari allo 0,25% dell'importo erogato. In alternativa ordinarie imposte d'atto. Nel caso di finanziamento con provvista della BEI verrà attuata l'esenzione fiscale prevista dalla legge del 31 ottobre 1961, n. 1231, art.2, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI, VARIE

### Estinzione anticipata

Il Cliente avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 90 giorni rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il Cliente dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati) il compenso indicato nelle "Principali condizioni economiche elementi comuni a tutti i prodotti – Spese per la gestione del rapporto".

### Cancellazione ipotecaria

A seguito dell'estinzione totale del finanziamento, il Cliente ha diritto di ricevere "senza spese", quietanza della Banca, attestante la data di estinzione dell'obbligazione. La Banca procederà senza alcun onere per il Cliente, a trasmettere al Conservatore la comunicazione prevista dall'art. 40 bis del D.Lgs.385/1993 (T.U.B.), entro 30 gg., attivando il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca. E' fatta salva, per il Cliente, su base volontaria, la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria, mediante autentica notarile, sostenendo i costi relativi.

### Portabilità del finanziamento

Ai sensi dell'art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

### Sospensione pagamento rate

Il Cliente potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l'esercizio dell'opzione di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento (di seguito "**Sospensione Rata**").

La "**Sospensione Rata**" potrà essere attivata per un numero massimo di 3 rate in un anno, anche non consecutive, e comunque per non più di 9 volte nel corso della vita del finanziamento.

A seguito dell'esercizio della "**Sospensione Rata**", la durata iniziale del finanziamento, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi per i quali è stata richiesta la sospensione.

La "**Sospensione Rata**" non potrà essere richiesta per i finanziamenti con rimborso trimestrale, semestrale o annuale.

L'attivazione della "**Sospensione Rata**" comporterà il pagamento di una commissione pari ad Euro 30,00 per ciascuna richiesta di sospensione, indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo.

### Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto e recesso

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, nonché negli altri casi previsti dal contratto di finanziamento, la Banca avrà la facoltà di ritenere il Cliente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il contratto, ovvero avrà il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale. In tali ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali. In caso di finanziamento in valuta estera, i suddetti importi nonché qualunque altro costo a carico della Banca comunque derivante dalla conseguente anticipata estinzione delle operazioni di provvista in valuta estera, verranno convertiti in Euro al cambio vigente alla data della decadenza o della risoluzione.



**Tempo massimo di chiusura del rapporto:** 90 giorni

## Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
<b>BEI</b>	Banca Europea per gli Investimenti
<b>Durata del finanziamento</b>	Intervallo temporale entro cui il Cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.
<b>Estinzione anticipata</b>	Facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.
<b>Euribor puntuale</b>	Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area Euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered Rate) a 3 o 6 mesi. L'"Euribor" sarà quello rilevato alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'ultimo giorno lavorativo di ciascun periodo di interessi sulla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'Euro in relazione a tale periodo di tempo.
<b>Euribor media</b>	Tasso nominale annuo pari a: (i) per la prima rata, alla media delle rilevazioni del tasso interbancario per l'area Euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered Rate) a 3 o 6 mesi del mese antecedente la data di stipulazione del contratto di finanziamento; e (ii) per le rate successive, alla media delle rilevazioni del tasso interbancario per l'area Euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered Rate) a 3 o 6 mesi del mese antecedente l'ultima rata scaduta.
<b>Finanziamento a tasso fisso</b>	Tasso di interesse che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
<b>Finanziamento a tasso variabile</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto.
<b>Floor</b>	Livello minimo sotto il quale (i) il parametro di riferimento oppure (ii) il tasso di interesse, inteso come sommatoria di parametro di riferimento e margine, a seconda della tipologia di floor concordato tra la Banca e il Cliente, non può scendere.
<b>Fondo Centrale di garanzia per le PMI</b>	Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni. L'operatività del Fondo e la relativa ammissione all'intervento di garanzia sono regolamentati dalle Disposizioni Operative emanate dal Gestore del Fondo medesimo, pro tempore vigenti.

<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Libor</b>	Indica il tasso Libor ("Libor" - London Interbank Offered Rate) a 3 o 6 mesi per la valuta in cui è espresso il finanziamento, alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Londra) due giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza di ciascun periodo di interessi sulla pagina LIBOR01 del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Reuters) che mostra il tasso amministrato dall'ICE Benchmark Administration Limited (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) in relazione a tale periodo di tempo.
<b>Margine o spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Microimpresa</b>	Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati, per i finanziamenti a tasso variabile, secondo i giorni effettivamente trascorsi (anno civile) con divisore 360 e, per i finanziamenti a tasso fisso, sulla base di un anno di 360 giorni (anno commerciale) con divisore 360.
<b>Parametro</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse (ad esempio Euribor e Libor)
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Piano di ammortamento "bullet"</b>	Piano di ammortamento che prevede il pagamento del capitale in unica soluzione alla scadenza finale e degli interessi alla scadenza di ciascun periodo di interessi.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate aventi una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate aventi una quota di capitale costante e una quota interessi decrescente.
<b>PMI</b>	Piccole e Medie Imprese, così come definite nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005
<b>Portabilità</b>	Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Risoluzione</b>	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il Cliente ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
<b>TAEG</b>	E' il costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso di interesse dovuto dal Cliente in caso di ritardato pagamento di quanto spettante alla Banca a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal finanziamento. Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della Banca di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto o di recedere dal contratto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.